

L'infinita partita della revisione costituzionale

di Gianni Ferrara

La Camera dei deputati ha iniziato a discutere un progetto di revisione costituzionale delle norme che attengono alla forma di governo. L'enorme importanza di tale progetto è evidente. Ha ad oggetto la composizione dei due rami del Parlamento, le loro funzioni, i loro rapporti. Va detto subito che, diversamente dai progetti eversivi che da venti e più anni si sono susseguiti, il testo elaborato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati merita rispetto. Si sente l'effetto del voto popolare col quale, il 25-26 giugno dell'anno scorso, il popolo italiano respinse il rovesciamento della lettera e dello spirito della Costituzione repubblicana e ne confermò i presupposti ideali, l'impostazione, le linee fondanti. Merita rispetto, questo testo, sia perché redatto come prescrivono le norme della Costituzione che ne prevedono e ne regolano le modifiche, sia perché, nel merito, si configura come manutenzione e non come deviazione, distacco, stravolgimento della Costituzione repubblicana. Una manutenzione incisiva e consistente, in verità, che tocca istituti rilevanti ma da tempo logorati.

È sicuramente il caso del bicameralismo perfetto, quello che nel nostro ordinamento dispone di due rami del Parlamento pochissimo differenziati e con le stesse funzioni. Nel confermare la derivazione popolare diretta della Camera dei deputati composta però da 500 invece che da 630 deputati, la soluzione proposta dal progetto in discussione è quella di sostituire l'attuale Senato con una camera delle Regioni. Ne manterrebbe il nome, cui aggiungerebbe, del tutto impropriamente, il termine federale, aggettivazione evidentemente da correggere sopprimendola. I membri del nuovo Senato sarebbero eletti sia dai Consigli regionali con voto limitato al proprio interno, sia dai Consigli delle autonomie locali, tra i consiglieri comunali, provinciali e delle Città metropolitane, gli uni e gli altri in misura diversificata a seconda della rispettiva popolazione regionale. Di conseguenza il numero dei suoi membri risulterebbe ridotto a 186. È del tutto evidente che un senato così eletto non potrebbe esercitare una autentica funzione di indirizzo politico. Se ne prevede perciò la perdita e, con essa, del potere di accordare o revocare la fiducia al governo.

Al Senato così composto spetterebbe la funzione legislativa congiuntamente alla Camera solo in alcune materie: revisione costituzionale, leggi elettorali, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province, Città metropolitane, funzioni statali rilevanti per le Regioni, tutela delle minoranze linguistiche, autorità di garanzia e di vigilanza. In tutti gli altri casi, i progetti di legge approvati dalla Camera verrebbero trasmessi al Senato che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera si pronuncia poi in via definitiva, ma a maggioranza assoluta se si tratta di modifiche del Senato o di ulteriori modifiche attinenti alle leggi determinative dei principi fondamentali della legislazione regionale, alle funzioni amministrative degli enti locali, al coordinamento tra stato e regioni, alla finanza locale, al fondo di perequazione per i territori con minore capacità fiscale, all'erogazione di risorse aggiuntive o agli interventi speciali che lo stato dovesse decidere per la rimozione degli squilibri economici e sociali in determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Non si tratta della migliore soluzione possibile per un monocamoralista - come chi scrive - ma delle forme di bicameralismo questa è forse quella più persuasiva.

Il progetto di revisione costituzionale interviene poi sulla forma di governo in senso stretto e conferma nettamente quella parlamentare. La scelta, d'altronde, era ed è obbligata a seguito del responso sovrano dettato dal corpo elettorale il 25-26 giugno dell'anno scorso. Si tratta però di una versione diversa da quella vigente. "Valutati i risultati dell'elezione per la Camera dei deputati" (valutazione quanto mai ovvia e che sarebbe opportuno eliminare) a nominare il Presidente del consiglio continua ad essere il Presidente della Repubblica. A chiedere e ad ottenere la fiducia della

Camera dei deputati è, invece, entro dieci giorni dalla formazione del governo, il Presidente del Consiglio. Si crede, evidentemente, che la fiducia espressa al solo Presidente ne rafforzi la posizione e gli offra un surplus di autorità nei confronti dei ministri. Una pretesa francamente infondata. Il Presidente del consiglio ha sempre un potere limitato nei confronti dei ministri se il governo è di coalizione, se è invece monocolore al Presidente del consiglio il potere glielo conferisce la posizione di leader del partito. Quanto poi all'autorità, è illusorio ritenere che la si ottenga con strumenti istituzionali perché deriva dalla forza politica che si ha o non si ha. A rafforzare il Presidente del Consiglio e il governo può provvedere invece la previsione che la mozione di sfiducia possa essere presentata solo da un terzo dei deputati e che per l'approvazione sia necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Camera, nel mentre per l'approvazione della fiducia è sufficiente la maggioranza semplice dei deputati, visto che il testo non prevede la maggioranza qualificata. È, in verità, una asimmetria, anche un po' goffa. Non si comprende però, in tema di rafforzamento del governo, l'assenza dell'istituto che, nel pieno rispetto del modello parlamentare, assicura effettivamente la stabilità dell'esecutivo, cioè la sfiducia costruttiva che ha dato così buona prova nell'ordinamento tedesco. Non accoglierlo nella nostra Costituzione sarebbe errore imperdonabile.

Queste le linee rilevanti del progetto di revisione. Con poche ma necessarie modifiche potrebbe diventare bene accetto e rafforzare la democrazia italiana, assicurandone l'efficienza. Ma quante sono le possibilità che venga approvato?